

Fondi europei: Sulla Gazzetta il regolamento per la programmazione 2014 - 2020

27 Marzo 2018

Sulla Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018 è stato pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22** recante *“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*; il nuovo Regolamento è **entrato in vigore già ieri con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.**

Con il provvedimento vengono introdotte **nuove norme** (ed adeguate quelle già in vigore) **al fine di rendere esecutivo il regolamento UE n. 1303/2013** che disciplina la programmazione e l’uso dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il regolamento definisce un quadro certo e organico di regole comuni applicabili a tutti e quattro i Fondi SIE (Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR, Fondo sociale europeo - FSE, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - FEAMP), recependo le specifiche disposizioni in materia di ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2014-2020, e consentendo l’avvio e la corretta attuazione dei Programmi operativi nazionali e regionali, assicurando la continuità della normativa sull’ammissibilità delle spese rispetto al passato periodo 2007-2013.

Il provvedimento è costituito da 23 articoli mentre nel precedente DPR 3 ottobre 2008, n.196 relativo ai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013 gli articoli erano soltanto 10; nel nuovo provvedimento al posto sono stati aggiunti i seguenti nuovi articoli:

- **Art. 2** - Principi generali
- **Art. 3** - Periodo di ammissibilità della spesa
- **Art. 4** - Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
- **Art. 5** - Contributi in natura

- **Art. 6** – Ammortamento
- **Art. 7** – Premi
- **Art. 8** – Spese connesse al credito d'imposta
- **Art. 9** – Spese connesse all'esonero contributivo
- **Art. 10** – Strumenti finanziari
- **Art. 12** – Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione
- **Art. 13** – Spese non ammissibili
- **Art. 14** – Operazioni che generano entrate nette
- **Art. 20** – Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni
- **Art. 21** – Stabilità delle operazioni

Gli obiettivi del provvedimento sono:

- enunciare le forme di sostegno dei Fondi citati e i principi generali di ammissibilità delle spese per le quali è possibile richiedere il contributo europeo e nazionale;
- ribadire il divieto di doppio finanziamento;
- introdurre, in caso di utilizzo dei costi standard, meccanismi sanzionatori utili a innalzare il livello qualitativo e quantitativo degli interventi finanziati.

È stata prevista, inoltre, una **specificativa normativa sulle condizioni in base alle quali sono ammissibili le spese connesse al credito d'imposta e all'esonero contributivo**. In particolare, il credito di imposta deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con la previsione di adeguate verifiche per assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari.

Infine, occorre precisare che il testo del **DPR 5 febbraio 2018, n. 22** rinvia alle diverse disposizioni previste dai regolamenti europei in relazione al periodo temporale di ammissibilità delle spese.

[DPR_05_02_2018_22](#)